

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE  
ISSN 2612-2103



## NUMERO 2\2020

- Pandemie e perdita di habitat: quale il nesso? di R. CABRINI - E. MORI - F. BOZZEDA
- La responsabilità per omesso impedimento di reati in materia edilizia e ambientale: un contributo allo studio delle posizioni di garanzia nella giurisprudenza di R. GERMANO
- L'inquinamento luminoso approda in Cassazione di R. BONFANTI
- L'imputazione della responsabilità degli enti nei reati ambientali di G. LIBERATI
- La legittimità costituzionale dell'art. 452-quaterdecies, ult. co., c.p. e il suo rapporto con l'art. 452-undecies c.p. di C. INGRAO
- Confisca urbanistica e prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Dal consolidamento della condanna "in senso sostanziale" all'interpretazione estensiva dell'art. 578-bis c.p.p. di M. PIERDONATI
- FOCUS "La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio" con M. CATENACCI - P. FIMIANI - R. LOSENGO - A. MANNA



## L'inquinamento luminoso approda in Cassazione

*Spunti a partire da Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2020 (ud. 08.01.2020), n. 9353 (Pres. Sarno- Est. Scarcella – Ric. Quagli)*

### Light Pollution lands in Cassation

*Cues moving to Judgment of the Criminal Court of Cassation, Sec. III, March 9, 2020 (Hearing of January 8, 2020), No. 9353 (Pres. Sarno- Rapp. Scarcella – App. Quagli)*

di Roberto BONFANTI

**Abstract.** La Corte di Cassazione riconosce per la prima volta la rilevanza penale dell'inquinamento luminoso per il tramite degli artt. 6 e 30 della l. n. 394/1991. Il contributo si propone di illustrare il tema e di ripercorrere criticamente le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte, vagliandone la tenuta alla luce di alcuni dei principi fondamentali in materia penale.

**Abstract.** For the first time, the Court of Cassation recognizes the criminal relevance of the light pollution applying articles 6 e 30 of the l. n. 394/1991. The paper aims to explain the topic and critically retrace the argumentations provided by the Supreme Court, verifying the respect of fundamental principles of criminal matter.

**Parole chiave:** inquinamento luminoso; legge quadro sulle aree protette.

**Key words:** Light pollution; the framework law on protected areas.



MASSIMA:

*“Non soltanto attraverso l'emissione di suoni di fortissima intensità, ma anche attraverso la proiezione verso l'alto, in plurime direzioni, di fasci di luci bianche e colorate, di pari intensità, può porsi in essere una condotta rientrante nella locuzione normativa di cui all'art. 6, co. 3, legge n. 394 del 1991 (“quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta”), integrante una violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, con compiuta integrazione del reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge.”*

**SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'inquinamento luminoso: un inquadramento del problema – 2.1. Il quadro normativo – 2.2. Alcuni isolati precedenti giurisprudenziali – 3. La soluzione offerta dalla Cassazione in tema di inquinamento luminoso – 4. La fattispecie contestata – 4.1. Profili di frizione con i principi di tassatività e di prevedibilità – 4.2. Compatibilità della ricostruzione con il principio della riserva di legge – 5. Inquadramento alternativo per le ipotesi più gravi – 6. Considerazioni conclusive.**

## **1. Introduzione**

L'inquinamento luminoso è un fenomeno che sta acquisendo una sempre crescente attenzione nel mondo giuridico anche grazie agli studi scientifici che da tempo ormai ne dimostrano gli effetti negativi sull'ecosistema.

Nonostante il tema non sia stato disciplinato a livello legislativo statale, la sentenza in commento - relativa alle diffuse emissioni di suoni e di luci provenienti da un locale abusivamente adibito a discoteca all'aperto in un parco regionale toscano - ha comunque innovativamente riconosciuto la rilevanza penale dell'inquinamento luminoso, riconducendolo all'ambito applicativo degli artt. 6, co. 3 e 30 della “Legge quadro sulle aree protette” (l. 6 dicembre 1991, n. 394).

In particolare, ai fini che qui interessano, l'art. 30 della legge citata commina la sanzione dell'arresto e dell'ammenda per la violazione dell'art. 6, il cui co. 3 prevede che *“sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta”*.



Si precisa sin d'ora che, sebbene la vicenda esaminata abbia ad oggetto sia le emissioni sonore sia le propagazioni luminose, il presente contributo concentrerà l'attenzione unicamente su queste ultime, atteso che la portata innovativa della sentenza in commento si apprezza proprio con riguardo a tale profilo. Tuttavia, prima di entrare nel merito della trattazione, è doveroso inquadrare preliminarmente il fenomeno del c.d. inquinamento luminoso, illustrando sommariamente gli approdi scientifici sul tema, nonché il quadro normativo ad esso relativo.

## 2. L'inquinamento luminoso: un inquadramento del problema

Il c.d. inquinamento luminoso è tradizionalmente definito come qualunque alterazione della quantità naturale di luce presente nell'ambiente, determinata da un'immissione luminosa di origine antropica<sup>1</sup>.

Come anticipato, negli ultimi anni, il fenomeno sta coagulando su di sé un crescente interesse da parte dei giuristi, stante soprattutto la diffusa presa di coscienza scientifica dei riflessi negativi che un'eccessiva propagazione di energia luminosa può determinare sull'ecosistema<sup>2</sup>: sono infatti stati pubblicati numerosi studi e rapporti<sup>3</sup> che testimoniano, in particolare, la dannosità dell'illuminazione artificiale per i cicli vitali e le abitudini di vita della flora e della fauna.

Specificamente, con riferimento ai vegetali, a titolo esemplificativo, alcune indagini scientifiche<sup>4</sup> hanno evidenziato che l'esposizione prolungata alla luce artificiale, in primo luogo, altera il regolare dispiegamento dei processi di fioritura e/o di fotosintesi e, in secondo luogo, determina un prolungamento del periodo vegetativo della pianta, ritardandone la caduta delle foglie.

---

<sup>1</sup> F. ARECCO, *Quando le stelle non si fanno guardare*, in *Ambiente & sviluppo*, n. 11/2005, p. 971.

Plurime definizioni del concetto di inquinamento luminoso si rinvengono nelle legislazioni regionali, le quali sostanzialmente convergono – pur con alcune varianti o aggiunte – nel definire il fenomeno succitato come ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte.

Per una breve disamina delle diverse definizioni fornite dalla legislazione regionale si veda P. DELL'ANNO, *Inquinamento luminoso: una nuova frontiera della tutela dell'ambiente e del paesaggio*, in *Riv. Giur. Ambiente*, fasc. 3-4, 2011.

<sup>2</sup> Per un'elencazione degli effetti dell'inquinamento luminoso – con annessi richiami scientifici – nei più svariati ambiti, non solo a livello ambientale, si veda F. ARECCO, *Quando le stelle non si fanno guardare*, cit. p. 971.

<sup>3</sup> Un'articolata e approfondita trattazione dei riflessi negativi dell'inquinamento luminoso sulla flora e sulla fauna si rinviene in G. CAMERINI, *Impatto dell'illuminazione artificiale sugli organismi viventi*, in *Biologia Ambientale*, n. 1, 2014.

<sup>4</sup> Tra gli studi condotti si ricordano L. MASSETTI, *Urban Forestry & Urban Greening Assessing the impact of street lighting on *Platanus x acerifolia* phenology*, in *Urban Forestry & Urban Greening*, Volume 34, 2018, p. 71-77; R. CASAGRANDE, P. GIULINI, *Illuminazione pubblica e verde urbano*, in *L'albero, l'uomo, la città*, 1983, Signum, Padova, p. 42-44.



Del pari, con riguardo al patrimonio faunistico, sempre in via esemplificativa, s'è sottolineata la negativa incidenza dell'illuminazione artificiale sui cicli biologici di molti animali.

In particolare, sotto un primo profilo, l'eccessiva emissione di energia luminosa rischia di trarre in inganno i volatili che, nelle loro migrazioni, si orientano guardando alla volta siderale o alla luna<sup>5</sup>. Peraltro, tale distorsione finisce a sua volta con l'alterare il naturale dispiegarsi dell'attività di predazione<sup>6</sup>.

Da un ulteriore punto di vista, s'è osservato che il c.d. inquinamento luminoso risulta pregiudizievole altresì per la vita e per la riproduzione delle tartarughe marine. Nello specifico, alcuni esperimenti<sup>7</sup>, da un lato, hanno appurato una tendenziale ritrosia delle testuggini a nidificare sulle spiagge illuminate e, dall'altro lato, hanno evidenziato il senso di disorientamento provocato nelle tartarughe dalle luci degli hotel costieri, al punto da indurre le stesse a lasciarsi morire sui litorali invece di far ritorno in mare aperto.

Alcuni studi etologici hanno infine ravvisato un'attenuazione della capacità di reazione difensiva delle falene ai propri predatori, ove colte in prossimità di luci artificiali<sup>8</sup>.

## 2.1. Il quadro normativo

Nonostante le comprovate evidenze scientifiche sopra illustrate, nell'ordinamento italiano, a differenza di altri Stati<sup>9</sup>, il fenomeno dell'inquinamento luminoso non è (ancora) assunto a specifico oggetto di una normativa nazionale<sup>10</sup>.

---

<sup>5</sup> G. CAMERINI, *Impatto dell'illuminazione artificiale sugli organismi viventi*, cit., p. 77.

<sup>6</sup> Emblematico al riguardo il caso – riportato anche dalla Cassazione nella pronuncia in commento - di un falco pellegrino che aspettava appollaiato sul cordolo di una raffineria uno stormo di volatili tratti in inganno nella loro migrazione da un faro che illuminava il cortile dell'azienda.

La vicenda è riportata tra l'altro da P. BIANUCCI, *Vedere, guardare: dal microcosmo alle stelle, viaggio attraverso la luce*, Utet, Novara, 2015, p. 368.

<sup>7</sup> Si fa riferimento agli studi di E. B. WITHERINGTON, *Behavioral responses of nesting seaturtles to artificial lighting*, *Herpetologica*, 1992, citato da G. CAMERINI, *Impatto dell'illuminazione artificiale sugli organismi viventi*, cit., p. 75.

<sup>8</sup> Si richiama sul punto lo studio condotto da A. HAUSMANN, *Untersuchungen zum Massensterben von Nachtfaltern an Industriebeleuchtungen*, citato da A. ROMAN, *Gli effetti dell'inquinamento luminoso sulla fauna e sulla flora*, in [www.lightpollution.it](http://www.lightpollution.it)

<sup>9</sup> Per esempio, una legge nazionale in materia di inquinamento luminoso sé stata adottata in Francia con la *Arrêtédu 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses*, in [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

<sup>10</sup> Va rilevato che non sono mancati tentativi volti a fornire una regolamentazione nazionale alla materia. Già a partire dalla metà degli anni '90, si registrano infatti numerose proposte di legge relative al c.d. inquinamento luminoso, le quali tuttavia non hanno condotto alla compiuta adozione di un intervento legislativo sul tema. Per un'elencazione dei disegni di legge in materia si veda *Leggi contro l'inquinamento luminoso*, su [www.lightpollution.it](http://www.lightpollution.it).



A livello regionale invece il tema dell'inquinamento luminoso ha ricevuto attenzione<sup>11</sup> già a partire dal 1997. È infatti di quell'anno la prima legge sul tema, cioè la L.R. Veneto n. 22 del 27 giugno 1997, peraltro più recentemente sostituita dalla l. r. 7 agosto 2009, n. 17.

La Regione Veneto ha così assunto il pregevole ruolo di apripista verso successive regolamentazioni regionali della materia. Infatti, negli anni successivi, altre Regioni hanno percorso la medesima via, al punto che attualmente sono ben 15 le legislazioni regionali variamente regolanti il fenomeno del c.d. *light pollution*<sup>12</sup>.

Limitandosi ad uno sguardo d'insieme<sup>13</sup>, occorre evidenziare che almeno i primi interventi regionali sul punto perseguivano lo scopo precipuo di salvaguardare l'attività degli impianti astronomici contro i pregiudizi ad essa derivanti dalle eccessive fonti di luce dirette verso la volta celeste<sup>14</sup>.

Tale primaria necessità è stata ben presto affiancata e integrata da altre finalità, tra cui proprio quella di prevenire e limitare in via generale il c.d. inquinamento luminoso, quale fenomeno negativamente incidente sulla salvaguardia degli equilibri ecologici dell'ecosistema<sup>15</sup>.

Nelle più recenti leggi regionali si evidenzia peraltro una generale tendenza a inserire disposizioni sull'inquinamento luminoso entro la più ampia cornice normativa sulla riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici<sup>16</sup>.

Quanto agli strumenti giuridici prescelti, i legislatori regionali hanno percorso strade differenziate.

In estrema sintesi, si può rilevare che alcune Regioni hanno individuato nei piani di settore – variamente congegnati–gli strumenti deputati a individuare misure organizzative, gestionali e

---

Non manca peraltro chi rileva come alcune disposizioni nazionali facciano riferimento in qualche modo alle propagazioni di luce. Si pensi, per esempio, all'art. 23 d. lgs. n. 285/1992 che, nel dettare alcuni divieti in punto di illuminazione, intende tutelare la sicurezza della circolazione stradale.

Si veda sul punto E. PELOSI, A. VERSOLATO, *Il contesto normativo in materia di disciplina regionale dell'inquinamento luminoso*, in *Riv. giur. ambiente*, fasc. 2, 2006, p. 249.

<sup>11</sup> Per alcune considerazioni critiche circa il fondamento costituzionale della potestà legislativa regionale in questa materia si veda P. DELL'ANNO, *Inquinamento luminoso: una nuova frontiera della tutela dell'ambiente e del paesaggio*, cit., p. 373.

<sup>12</sup> Per una compiuta disamina storica della legislazione regionale sul tema si rinvia a *Leggi regionali sull'inquinamento luminoso*, in [http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/08/08\\_cap07\\_sch03.htm](http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/08/08_cap07_sch03.htm).

<sup>13</sup> Per un'articolata illustrazione delle legislazioni regionali in materia si veda E. PELOSI, A. VERSOLATO, *Il contesto normativo in materia di disciplina regionale dell'inquinamento luminoso*, cit., p. 249.

<sup>14</sup> Un'approfondita disamina circa l'incidenza dell'inquinamento luminoso sull'attività di osservazione astronomica si rinviene in P. CINZANO, *Inquinamento luminoso e protezione del cielo notturno*, Ist. Veneto di Scienze, Venezia, 1998.

<sup>15</sup> Una ricognizione degli obiettivi che hanno guidato la mano dei legislatori regionali si ritrova in P. DELL'ANNO, *Inquinamento luminoso: una nuova frontiera della tutela dell'ambiente e del paesaggio*, cit., p. 372.

<sup>16</sup> Un'illustrazione delle diverse finalità perseguite dagli interventi regionali variamente regolanti l'inquinamento luminoso si ritrova in E. PELOSI, A. VERSOLATO, *Il contesto normativo in materia di disciplina regionale dell'inquinamento luminoso*, cit., p. 249.



requisiti prestazionali degli impianti di illuminazione. Altre Regioni hanno invece inteso affidare il perseguimento delle sopra segnalate finalità ad atti normativi secondari (regolamenti regionali e comunali)<sup>17</sup>.

Analizzando, a titolo esemplificativo, la legislazione della Toscana - in quanto normativa ritenuta rilevante dalla Suprema Corte nella sentenza in commento - si possono agevolmente ritrovare le sommarie considerazioni sopra svolte.

La L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, infatti, in coerenza con altri coevi interventi regionali, colloca la disciplina dell'inquinamento luminoso nell'ambito di un complessivo intervento normativo finalizzato al risparmio energetico<sup>18</sup> e affida la regolamentazione di dettaglio in prevalenza ai piani di settore. Più in particolare, con specifico riferimento alle aree protette, l'art. 34, co. 2 l. cit. ha demandato al Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) l'adozione di specifiche disposizioni in materia<sup>19</sup>, previa individuazione da parte della stessa legge regionale di misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso<sup>20</sup>.

Peraltro, la L.R. Toscana n. 39/2005, ha rafforzato le prescrizioni in tema di propagazioni luminose comminando sanzioni amministrative pecuniarie per la loro inosservanza (v. art. 35, co. 8, l. cit.).

---

<sup>17</sup> P. DELL'ANNO, *Inquinamento luminoso: una nuova frontiera della tutela dell'ambiente e del paesaggio*, cit., p. 375.

<sup>18</sup> In particolare, la L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, recante "Disposizioni in materia di energia", dedica appunto il Capo VI alle "Disposizioni per la tutela dell'inquinamento luminoso".

<sup>19</sup> In concreto, il PAER è stato istituito con L.R. Toscana 14/2007 e contiene una serie di prescrizioni tecniche finalizzate a limitare l'inquinamento luminoso. Nello specifico, nell'Allegato 1 al Piano si prevede: "La L.R. 39/2005 chiede ai Comuni di svolgere attività di programmazione e controllo sugli impianti di illuminazione pubblica e privata al fine di perseguire la progressiva minimizzazione dell'inquinamento luminoso. In tale attività i Comuni si conformano ai criteri tecnici indicati dal Piano regionale (vedi art. 8 della L.R. 39/2005). A tal riguardo, con il PAER e con il presente allegato vengono confermati i criteri tecnici già indicati dal precedente PIER 2008, in quanto ancora tecnicamente adeguati (...)

4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio luminoso verso il basso, in modo da non superare l'emissione massima di 5 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° e oltre. Nelle zone tutelate il limite è di 0 cd/klm a 90° e oltre.

5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso nella misura del 50% (cinquanta per cento) del flusso totale dopo le ore 22,00 e dopo le ore 23,00 nel periodo di ora legale. Nelle aree private, residenziali, commerciali e industriali si prevede lo spegnimento programmato totale degli impianti dopo i suddetti orari, eventualmente integrato per ragioni di sicurezza o ulteriori situazioni da attestare con idonea relazione tecnica, dalla presenza di sensori di prossimità in grado di attivare temporaneamente gli impianti in caso di intrusione o per necessità di utilizzo".

<sup>20</sup> Nello specifico, l'art. 34 co. 2 della L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 prevede che "La Regione, anche attraverso il PIER, prevede misure particolari di tutela degli equilibri ecologici nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale)".



## 2.2. Alcuni isolati precedenti giurisprudenziali

Il fenomeno dell'inquinamento luminoso, almeno fino alla pronuncia in commento, non aveva ancora ricevuto grande attenzione a livello giurisprudenziale, sebbene non siano mancate isolate sentenze che hanno in vario modo lambito la materia.

Così, una sentenza della Cassazione civile<sup>21</sup> ha confermato la condanna al risarcimento del danno *ex art. 2043 c.c.* dell'ente comunale di gestione delle strade per aver realizzato un sistema di illuminazione che aveva alterato la fotosintesi delle piante site nei campi limitrofi, danneggiandone così i raccolti.

Tale pronuncia appare significativa nella parte in cui, muovendo dalle acquisizioni scientifiche sopra richiamate, riconosce la lesività delle emissioni luminose per i cicli biologici vegetali, tanto da ritenere integrati gli estremi di un danno ingiusto per il proprietario dei raccolti pregiudicati.

A livello penale, poi, pur non registrandosi interventi di legittimità in materia, si possono tuttavia individuare alcune sporadiche pronunce di merito sul tema, tra cui una pronuncia resa dal Tribunale di Frosinone<sup>22</sup> molto citata dalle associazioni sensibili al fenomeno dell'inquinamento luminoso.

La citata sentenza merita menzione in quanto ha riconosciuto la responsabilità penale per omissione di atti d'ufficio *ex art. 328 c.p.* in capo a un pubblico ufficiale, reo di non aver rimosso un impianto di illuminazione comunale che si poneva in contrasto con le prescrizioni regionali sulla prevenzione dell'inquinamento luminoso<sup>23</sup>.

Tuttavia, sebbene la citata sentenza lambisca il tema dell'inquinamento luminoso, essa non sembra comunque fornire una risposta generale al fenomeno, posto che la soluzione prescelta presuppone la ricorrenza di alcune ristrette condizioni. Nello specifico, trattandosi di delitto contro la P.A., occorre anzitutto che il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio e, in secondo luogo, dev'essere precisamente individuato uno specifico atto che il P.U. ha ommesso di compiere<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Cass. Civ., Sez. III, 08.02.2008 (Ud. 30/11/2007), n. 3130, in [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it).

<sup>22</sup> Sentenza resa dal Tribunale di Frosinone, dep. in data 17.11.2011, pubblicata su [www.cielobuio.org](http://www.cielobuio.org).

<sup>23</sup> Più nello specifico, si contestava al responsabile dell'ufficio comunale il delitto di cui all'art. 328, secondo comma, c.p. per non aver tempestivamente dato seguito all'istanza con cui un cittadino richiedeva la rimozione di un impianto luminoso installato e mantenuto dall'ente comunale in contrasto con i criteri imposti dalla L.R. Lazio n. 23 del 13 aprile 2000 (recante "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso").

<sup>24</sup> Sotto questo profilo, infatti, nel caso oggetto della pronuncia del Tribunale di Frosinone, la condanna del pubblico ufficiale è stata fondata sul fatto che quest'ultimo, pur tenuto a rimuovere le fonti di illuminazioni contrarie alle prescrizioni regionali, è ciononostante rimasto inerte a fronte delle reiterate istanze presentate dai privati interessati.



### 3. La soluzione offerta dalla Cassazione in tema di inquinamento luminoso

Inquadrato preliminarmente il tema del c.d. inquinamento luminoso, si può ora illustrare la soluzione fornita dalla Suprema Corte per reprimere penalmente il fenomeno, salvo poi evidenziare – nei successivi paragrafi – alcuni aspetti meritevoli di alcune precisazioni.

Come anticipato (v. *supra*, par. 1), la vicenda su cui si pronuncia la Cassazione si riferisce al gestore di un locale - formalmente adibito a bar/ristorante, ma di fatto destinato a discoteca all'aperto - sito in un'area protetta dal quale si sprigionavano intense emissioni sonore e luminose.

Ad avviso delle Corti territoriali, posto che le predette propagazioni avevano determinato un nocumento all'equilibrio ecologico del parco, la condotta dell'imputato configurava una violazione delle misure di salvaguardia imposte alle aree protette regionali e punita come fattispecie contravvenzionale dal combinato disposto degli art. 6, co. 3, e 30, co. 1, della l. 394/1991.

Contro la sentenza d'Appello ha così proposto ricorso l'imputato che –senza concentrarsi specificamente sulle emissioni luminose, posto che l'intero giudizio di merito aveva riguardato le propagazioni sonore – ha censurato tale pronuncia per aver desunto il nocumento al patrimonio faunistico del parco e al correlativo equilibrio ecologico unicamente da valutazioni personali degli operanti, senza acquisire alcun riscontro tecnico-scientifico a supporto delle dichiarazioni rese dagli agenti intervenuti.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ritenendo tali doglianze manifestamente infondate, dichiara l'inammissibilità del ricorso. In particolare, applicando i principi enunciati da un recente precedente<sup>25</sup>, i Giudici di legittimità ritengono immune da censure le motivazioni della sentenza d'Appello circa l'offensività della condotta dell'imputato per l'ambiente circostante.

Senonché, la Suprema Corte, respinte con argomentazioni “tombali” le doglianze del ricorrente esclusivamente dedicate al profilo delle emissioni sonore<sup>26</sup>, coglie tuttavia l'occasione per celebrare il battesimo del c.d. inquinamento luminoso nella giurisprudenza penale di legittimità.

In particolare, la Cassazione, con un'osservazione che appare *ad colorandum* (posto che le precedenti argomentazioni erano già in sé sufficienti a sostenere la reiezione del ricorso), osserva che l'offensività della condotta dell'imputato non si apprezza unicamente sul versante delle

---

<sup>25</sup> Si fa riferimento a Cass., Sez. III, n. 38945 del 29.05.2019, pubblicata su [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it), riguardante un caso pressoché analogo e peraltro relativo al medesimo parco naturale.

<sup>26</sup> A ben vedere, la sentenza in commento, contestando all'imputato la condotta consistente nelle emissioni luminose nell'ambito di un processo complessivamente incentrato sulle fonti sonore pone profili di criticità in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza (il punto verrà ripreso nel prosieguo, v. *infra*, par. 6).



emissioni sonore ad alto volume provenienti dal locale, ma altresì con riferimento alla propagazione di intensi fasci di luce dallo stesso originati.

Rilevano infatti i Giudici di legittimità che *“l'emissione di fonti luminose di tale intensità, documentate dalle riprese audiovisive da parte degli agenti accertatori, fosse idonea ad incidere tanto sulla morfologia del territorio quanto sugli equilibri ecologici dello stesso, provocando quello che viene definito tecnicamente “inquinamento luminoso”*.

A conferma di tale conclusione, innanzitutto, la Suprema Corte - dopo aver premesso che *“molteplici sono gli studi ed i rapporti che documentano gli effetti della luce artificiale sull'ambiente e comprendono l'alterazione delle abitudini di vita e di caccia degli animali, disturbi alla riproduzione ed alle migrazioni, alterazioni dei ritmi circadiani, alterazioni ai processi fotosintetici delle piante e al fotoperiodismo, e per l'uomo, abbagliamento, miopia e alterazioni ormonali in grado di diminuire le difese contro i tumori”* – riporta a titolo esemplificativo le numerose sperimentazioni scientifiche (su cui v. *supra*, par.2) comprovanti i negativi riflessi dell'inquinamento luminoso sulla flora e sulla fauna.

In secondo luogo, a ulteriore corredo delle proprie argomentazioni, la Cassazione, richiamando una disposizione dell'Ente Parco che vieta le emissioni luminose disturbanti (punto 5 della motivazione) e riportando la L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (su cui v. *supra*, par. 2.1), sottolinea la crescente rilevanza che il tema dell'inquinamento luminoso sta acquisendo negli ultimi anni.

Muovendo da tali premesse, in conclusione, la Suprema Corte ritiene che il fatto ascritto all'imputato possa essere ricondotto all'ambito applicativo del reato contravvenzionale di inosservanza delle misure di salvaguardia per il tramite dell'ampia formula finale contenuta nell'art. 6, co. 3, l. 394/1991 che vieta, oltre ad alcuni interventi specificamente indicati, anche *“quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta”*.

Tanto chiarito in via descrittiva, prima di esaminare compiutamente la soluzione offerta dalla Cassazione, occorre muovere da una compiuta illustrazione della fattispecie contestata all'imputato nel caso in esame.

#### **4. La fattispecie contestata**

Come appena evidenziato, la Corte di Cassazione attribuisce rilevanza penale al c.d. inquinamento luminoso riconducendolo agli artt. 6, co. 3 e 30, co. 1, l. n. 394/1991 (“Legge quadro sulle aree protette”).



Specificamente, l'art. 30, co. 1, l. n. 394/1991 prevede che *“Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquanta milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinque milioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva”*.

La disposizione, dunque, è meramente sanzionatoria, limitandosi ad individuare la pena da irrogare per la violazione di altre previsioni contenute nella medesima legge e rinviando pertanto ad esse per la compiuta delimitazione del precetto.

Così, dal combinato disposto dell'art. 30 l. 394/1991 con le disposizioni da questo richiamate, emerge un sistema di tutela ad ampio spettro che mira a garantire per quanto possibile la salvaguardia delle aree protette in tutte le fasi che precedono e seguono l'istituzione dei parchi. Infatti, la disposizione in questione non si limita a punire la violazione delle disposizioni adottate successivamente alla formale creazione del parco, ma incrimina anche l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui all'art. 6 l. n. 394/1991, cioè di quelle misure adottate in una fase precedente l'istituzione dell'area al fine di salvaguardarne l'assetto esistente, dal punto di vista urbanistico, funzionale e anche estetico<sup>27</sup>.

Venendo specificamente ad esaminare l'art. 6 l. 394/1991 che, combinandosi con l'art. 30 della medesima legge, dà corpo al reato contestato al ricorrente, occorre evidenziare come la disposizione

- dopo aver previsto, al co. 1, che *“in caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia”* – stabilisca al co. 3 che *“sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei*

---

<sup>27</sup> Specificamente, l'art. 30 prevede quattro gruppi di contravvenzioni, volte rispettivamente a punire il mancato rispetto delle misure di salvaguardia (art. 6), la realizzazione di interventi in assenza di preventivo nulla-osta dell'Ente Parco (art. 13), lo svolgimento di attività o l'esecuzione di opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati (art. 11 co. 3) e il compimento di attività vietate in aree marine protette (art. 19).

Il legislatore dunque, comminando una sanzione penale per ogni violazione commessa sia prima dell'istituzione dell'ente parco in presenza di misure di salvaguardia, sia dalla formale creazione di questo fino all'adozione del relativo regolamento, appresta una protezione completa delle diverse fasi che caratterizzano la formazione dell'area protetta.

Sul punto si veda C. MINIOTTI, *La legge quadro sulle aree protette ed il sistema sanzionatorio in materia di protezione dell'ambiente e della natura*, in *Diritto e giurisprudenza agraria*, 1993, fasc. 5 (maggio), pt. 1, p. 271-275. Nello stesso senso si veda F. NOVARESE, *La tutela del parco e la protezione dell'ambiente*, in *Riv. Giur. Edilizia*, fasc. 5, 2003, p. 216.

Per considerazioni critiche sulla disposizione in esame si veda F. NOVARESE, *Profili penalistici della legge sulle aree protette*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, fasc. 1, 1992, p. 9. In particolare l'Autore, oltre a rilevare la vaghezza di alcune formule (su cui v. *infra*), contesta la previsione di un'identica comminatoria di sanzione penale per un'elencazione eterogenea di condotte, alcune di danno, altre di pericolo presunto o concreto, con i conseguenti dubbi di compatibilità della disposizione con i principi di offensività, ragionevolezza e proporzionalità della pena



*terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta”.*

Un primo interrogativo che si pone agli interpreti attiene alla natura del reato cui fa riferimento l'ampia formula finale contenuta nella predetta disposizione, riferita a *“quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta”.*

Il ricorrente, nel censurare la mancata dimostrazione dell'offensività della condotta per gli equilibri ecologici del parco, muove dal presupposto della natura di pericolo concreto del reato in questione.

Per la verità, lo stesso ricorrente paventa anche l'eventualità che la fattispecie possa essere ricostruita in termini di pericolo presunto, pur ritenendo necessario accertare anche in questo caso una concreta offensività della condotta<sup>28</sup>.

La Corte di Cassazione non prende espressamente posizione sul punto, ma si limita a rilevare che *“la sentenza impugnata... attesta di come le condotte oggetto d'imputazione, accertate nelle conformi decisioni di primo e secondo grado, fossero oggettivamente lesive dell'equilibrio ecologico e idonee ad integrare il pericolo concreto di un danno all'ecosistema”.*

A ben vedere, il passaggio della sentenza di merito, così come richiamato dalla Cassazione, lascia intatti i dubbi interpretativi circa la natura del reato contestato al ricorrente. Se infatti da un lato la pronuncia si riferisce alla necessità di provare il pericolo concreto di un pregiudizio all'ecosistema, dall'altro lato essa fa riferimento al concetto di oggettiva lesività che pare maggiormente attagliarsi ad una ricostruzione della fattispecie in termini di danno.

Volendo allora provare ad abbozzare una soluzione alla questione, si può evidenziare che il tenore letterale della disposizione sembrerebbe deporre per una ricostruzione della fattispecie *de qua* in termini di pericolo concreto. L'espressione *“possa incidere”* sembra infatti presupporre la necessità di dimostrare in concreto l'idoneità offensiva della condotta per gli elementi indicati dalla disposizione, rifuggendo da aprioristiche contestazioni fondate unicamente su generiche considerazioni circa i possibili riflessi negativi che l'inquinamento luminoso può comportare sulla flora e sulla fauna.

---

<sup>28</sup> Il ricorso *in parte qua* sembrerebbe richiamarsi a quell'orientamento giurisprudenziale che, in ossequio al principio di offensività in concreto, pretende che il giudice accerti una seppur minima offensività della condotta anche nelle fattispecie di pericolo presunto. Per un'ampia disamina sul tema si veda L. RAMACCI, *I reati ambientali ed il principio di offensività*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 4 e 5, 2003, p. 1079.



Del resto, un'interpretazione siffatta, nella parte in cui valorizza il principio di offensività, potrebbe apprezzarsi nella parte in cui consente di contenere l'eccessiva indeterminatezza della disposizione (su cui v. *infra*, par. 4.1).

#### 4.1. Profili di frizione con i principi di tassatività e prevedibilità.

Il profilo certamente più critico del reato in esame è la sua estrema ampiezza e indeterminatezza.

Sotto questo profilo, come noto, la dottrina penalistica ha individuato, come corollari indefettibili del principio di legalità, le esigenze di tassatività, precisione e determinatezza della fattispecie<sup>29</sup>, nonché – anche per impulso della giurisprudenza convenzionale<sup>30</sup> – il canone della prevedibilità.

Si tratta di principi che, nell'imporre una formulazione precisa del precetto penale e della relativa sanzione, si ispirano ad un'identica *ratio* di garanzia, cioè quella di salvaguardare la libertà di autodeterminazione del singolo nelle sue libere scelte d'azione, scongiurando il rischio che lo stesso possa essere colto da imputazioni penali “a sorpresa” e ponendolo così al riparo da arbitri da parte del potere giudiziario ed esecutivo.

Applicando queste coordinate all'art. 6, co. 3, l. 394/1991, emerge in modo evidente - come osservato da numerosi autori<sup>31</sup> - che la fattispecie richiamata, nella parte in cui fa riferimento a “*quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta*”, appare vaga e indeterminata.

Più in particolare, un significativo ampliamento dell'ambito applicativo della fattispecie è determinato anzitutto dall'impiego di nozioni molto generiche quali “morfologia del territorio”, “equilibri ecologici” e “finalità del territorio”, nonché dall'utilizzo del verbo “incidere”, in luogo del più “offensivo” concetto di “pregiudicare” che sembra letteralmente ricomprendere qualsivoglia “incisione”, nel senso di “qualsiasi modifica”, delle matrici ambientali.

---

<sup>29</sup> Per una distinzione tra detti principi si veda D. PULITANÒ, *Diritto Penale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 168 e ss.

<sup>30</sup> Sebbene il principio fosse già implicitamente ricavabile dal sistema italiano - specie a fronte degli approdi cui era pervenuta la Corte costituzionale sul principio di colpevolezza (v. Corte cost. n. 368/1988 e n. 1085/1988 in [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it)) - una sua chiara ed esplicita enunciazione si rinviene nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che lo riconduce all'art. 7 CEDU (v. *ex plurimis*, C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia). Per un'ampia disamina sulla declinazione convenzionale del principio di prevedibilità, si veda G. NUARA, *Il giudice e Strasburgo*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), p. 9 e ss.

<sup>31</sup> C. MINIOTTI, *La legge quadro sulle aree protette ed il sistema sanzionatorio in materia di protezione dell'ambiente e della natura*, cit., p. 272; F. NOVARESE, *La tutela del parco e la protezione dell'ambiente*, cit., p. 211; A. MADEO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, in F. PALAZZO, C. E. PALIERO, *Trattato teorico pratico di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 641



Inoltre, maggiori perplessità suscita senz'altro l'impiego della formula "quant'altro" talmente ampia da ricomprendere qualsiasi tipo di operazione, attività o condotta.

Si tratta di una tecnica legislativa infelice costruita, in un certo senso, secondo una logica simile<sup>32</sup> alle c.d. fattispecie ad analogia esplicita<sup>33</sup>. Come noto, simili disposizioni, nella parte in cui contengono clausole che aprono ad estensioni analogiche legislativamente autorizzate, sono state salvate dalla Corte costituzionale<sup>34</sup> a condizione che esse si pongano a conclusione di elencazioni esemplificative omogenee dalle quali sia possibile trarre elementi comuni che consentano una più puntuale integrazione del precetto.

Resta allora da chiedersi se tale presupposto sia soddisfatto nel caso in esame.

Ora, secondo una prima possibile lettura che interpreta la clausola finale in combinato disposto con la prima parte della norma, le condizioni richieste dalla giurisprudenza sarebbero rispettate. Secondo questa prospettazione, infatti, l'ampia formula finale si pone a conclusione di un'elencazione di condotte (esecuzione di nuove costruzioni, trasformazione di quelle esistenti e qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola) tra loro omogenee e il cui elemento comune sarebbe rappresentato dalla connotazione edilizia delle attività vietate.

In tal guisa, allora, la norma di chiusura qui in discussione, lungi dal consentire un'indiscriminata applicazione della fattispecie ad ipotesi del tutto eterogenee, si limita a vietare, in via residuale, gli interventi edilizi diversi da quelli enumerati nella prima parte purché questi possano comunque incidere sulla morfologia del territorio o sugli equilibri ecologici del parco.

È in questa chiave che si comprende quell'orientamento dottrinale<sup>35</sup> che, animato proprio dall'intento di evitare un'indiscriminata estensione dei comportamenti penalmente sanzionati incompatibile con i principi costituzionali di determinatezza e tassatività, ha ravvisato nella predetta formula aperta una norma di chiusura che si limita a fornire un "criterio interpretativo" dei divieti espressamente indicati nella prima parte dello stesso comma.

Seguendo tale lettura, allora, non potrebbe condividersi la soluzione fornita dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento, atteso che la condotta ascritta all'imputato nel procedimento di

---

<sup>32</sup> Non è propriamente una fattispecie ad analogia esplicita, posto che esse in genere contengono riferimenti – inesistenti in questa ipotesi - a "casi simili" o "analoghi".

<sup>33</sup> Si tratta di una categoria controversa cui fa riferimento, *ex plurimis*, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 82.

<sup>34</sup> Si veda ad esempio Corte costituzionale n. 120/1983, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org). Per un'applicazione più recente del principio si veda Corte costituzionale n. 327/2008, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>35</sup> C. MINIOTTI, *La legge quadro sulle aree protette ed il sistema sanzionatorio in materia di protezione dell'ambiente e della natura*, cit., p. 272.



merito, non potendosi tecnicamente qualificare alla stregua di un intervento edilizio, non potrebbe considerarsi tipica rispetto alla fattispecie contestata.

Senonché, tale orientamento, pur avendo l'indiscutibile pregio di delimitare l'ambito applicativo della fattispecie in esame, sembra tuttavia non considerare alcuni aspetti che portano viceversa a ritenere preferibile il più estensivo approccio contrario.

Occorre infatti evidenziare che la tesi per cui l'art. 6, co. 3, l. cit. si riferisce unicamente ad attività *lato sensu* edilizie sembra smentita dall'ampio richiamo alle "finalità istitutive dell'area protetta" (che non attengono solo al profilo urbanistico, ma abbracciano una complessiva salvaguardia dell'ambiente naturale), nonché soprattutto dal riferimento agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici che paiono andare ben oltre alle mere attività di trasformazione edilizia del territorio.

In secondo luogo, la più rigorosa interpretazione sopra propugnata pare smentita dalla considerazione delle finalità perseguite dalla l. 394/1991.

Più precisamente, il predetto intervento normativo intende apprestare una speciale tutela alle aree protette, al fine di garantirne la conservazione sia sotto il profilo della loro integrità, sia sul versante della tutela della flora e della fauna in esse vivente, sia infine sotto il profilo estetico<sup>36</sup>.

A tal fine, allora, come già segnalato, la legge citata vieta qualsiasi attività che possa minare la conservazione del parco in ogni fase che precede e segue la formale istituzione dello stesso.

Tuttavia, mentre la tutela del parco precedente al suo formale riconoscimento è rimessa all'ampia formula di cui all'art. 6 l. cit., il testo normativo enumera analiticamente all'art. 11, co. 3, l. cit.<sup>37</sup> le attività vietate dopo l'istituzione dell'area protetta, ricomprendendovi uno svariato numero di condotte non limitate alle operazioni *lato sensu* edilizie.

---

<sup>36</sup> A. CROSETTI, *Aree naturali protette*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, 2008.

Si veda sul punto anche Corte costituzionale n. 142/1972 in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), per cui la formazione dei parchi "vuole soddisfare l'interesse di conservare integro, preservandolo dal pericolo di alterazione o manomissione, un insieme paesistico dotato di una sua organicità e caratterizzato da valori estetici, scientifici, ecologici di raro pregio".

<sup>37</sup> Art. 11, co. 3, l. 394/1991: "Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali; c) la modificazione del regime delle acque; d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco; e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; g) l'uso di fuochi all'aperto; h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo".



Il confronto tra le due disposizioni citate aiuta l'interprete a far luce sulla corretta interpretazione della fattispecie in discussione: non appare infatti coerente con le finalità di ampia tutela sottese alla l. 394/1991 ritenere che l'art. 6, co. 3, relativo alle misure di salvaguardia volte a garantire la conservazione del parco prima della sua formale istituzione, si limiti a punire unicamente gli interventi edilizi vietati in controtendenza rispetto all'art. 11, co. 3 che, con riguardo ad un'area naturale già istituita, contempla un numero notevolmente più ampio ed eterogeneo di condotte vietate.

Anzi, una simile soluzione appare incoerente con l'impianto sanzionatorio delineato dall'art. 30 l. cit. che commina una sanzione più grave per le condotte antecedenti alla formale creazione del parco perché – ad avviso della dottrina più attenta<sup>38</sup> – appare ragionevole prevedere una pena più severa per violazioni che potrebbero compromettere sin dall'inizio la nascita dell'area protetta rispetto all'inosservanza di divieti intervenuti quando il parco è stato già istituito ed esistono organi e strutture per la sua gestione.

Sconfessato allora il più rigoroso orientamento di cui sopra, non resta che sposare quell'impostazione<sup>39</sup> che interpreta la formula surrichiamata come una sorta di “valvola di sicurezza” onnicomprensiva e di chiusura, idonea a ricomprendere non solo le attività di trasformazione edilizia, ma tutte le condotte non specificamente tipizzate dal legislatore idonee ad incidere sugli equilibri del parco, con tutti i già segnalati profili di frizione con i principi di determinatezza, prevedibilità e tassatività del precetto penale.

Tanto premesso in termini generali, resta da chiedersi se la formula finale contenuta nell'art. 6, co. 3, l. 394/1991 sia di tale ampiezza da potervi ricomprendere – come ritenuto nella sentenza in commento - anche le intense propagazioni luminose in qualche modo “inquinanti”.

Muovendo dal mero dato cronologico, potrebbe sostenersi che l'intenzione del legislatore storico non era quella di delineare una specifica disposizione riferita anche al fenomeno del c.d. inquinamento luminoso, posto che l'intervento legislativo si colloca in un'epoca in cui non avevano ancora ricevuto grande considerazione gli effetti negativi del c.d. *light pollution*<sup>40</sup>.

Da un punto di vista meramente letterale, invece, l'ampia formula contenuta nell'art. 6, co. 3, l. cit. pare prestarsi ad una simile interpretazione. La condotta dell'imputato infatti, ad avviso della Suprema Corte, integra la fattispecie *de qua* poiché l'emissione di luci di elevata intensità era “*idonea ad incidere tanto sulla morfologia del territorio quanto sugli equilibri ecologici dello stesso*”.

---

<sup>38</sup> F. NOVARESE, *La tutela del parco e la protezione dell'ambiente*, cit., p. 216.

<sup>39</sup> F. NOVARESE, *La tutela del parco e la protezione dell'ambiente*, cit., p. 211.

<sup>40</sup> Del resto, come sopra illustrato, la prima legge regionale sul tema è stata adottata dal Veneto solo 6 anni dopo.

Peraltro, anche i principali studi sul tema cui sopra s'è fatto cenno (studi Witherington e Hausmann) si collocano in anni successivi all'entrata in vigore della legge.



Con riguardo agli equilibri ecologici, la soluzione della Corte appare astrattamente corretta, in quanto, come già illustrato (v. *supra*, par. 2), la scienza da tempo evidenzia i riflessi negativi che il c.d. inquinamento luminoso determina sull'attività e sui cicli vitali della flora e della fauna.

Quanto invece alla morfologia del territorio- che letteralmente rimanda alla “forma” del paesaggio<sup>41</sup> - occorre evidenziare che la sua alterazione è frequentemente richiamata dalla giurisprudenza per individuare gli interventi edilizi la cui realizzazione è subordinata all'ottenimento del permesso di costruire<sup>42</sup>.

Seguendo questa interpretazione, un'alterazione della morfologia del territorio si avrebbe solo in presenza di trasformazioni sostanziali dell'ambiente - in continuità con la prima parte dell'art. 6, co. 3, l. 394/1991 – e, in tal guisa, le propagazioni luminose sarebbero escluse dall'ambito applicativo della fattispecie in esame.

Va tuttavia segnalato che una nozione più lata di morfologia del territorio si rinviene nella giurisprudenza costituzionale per cui “*il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo*”<sup>43</sup>. Se si sposa tale ampia nozione, allora, le intense emissioni luminose provenienti nottetempo da un locale sito in area protetta potrebbero incidere sulla morfologia del territorio, sotto tale profilo estetico<sup>44</sup>.

Se così è, allora, l'art. 6 l. 394/1991, nella parte in cui intende salvaguardare l'area protetta ancor prima della sua formale istituzione, concorre con le altre previsioni della legge quadro a garantire una tutela privilegiata del bene ambiente (*rectius*, del particolare ambiente rappresentato dalle aree protette), nelle sue diverse componenti sopra esaminate.

Alla luce di tali considerazioni, in definitiva, la fattispecie, seppure non congegnata dal legislatore storico per reprimere le condotte di inquinamento luminoso, ha una portata così ampia e indeterminata da prestarsi ad essere invocata per reprimere anche tale fenomeno.

Permangono comunque i dubbi di legittimità costituzionale di una disposizione che, nella sua ampiezza, finisce in definitiva con il rimettere l'enucleazione delle condotte vietate alla

---

<sup>41</sup> Da formato da morfo-, (*μορφή* cioè "forma") e da -logia (*λογία* ossia "studio, trattazione").

<sup>42</sup> V. *ex plurimis*. Cass. Pen., Sez. III, 21/10/2014, n. 48990; Cass. Pen., Sez. III, 11/02/2014, n. 13845, in [Ius Explorer](#). Si afferma in particolare che “*sono subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire non soltanto gli interventi edilizi in senso stretto, ma anche gli interventi che comportano la trasformazione in via permanente del suolo, per cui il rilascio del permesso di costruire è necessario allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, ivi compresi quelli turistici o sportivi*”.

<sup>43</sup> Si veda Corte costituzionale, sent. n. 367/2007, in [www.giurcost.org](#).

<sup>44</sup> Del resto, tale più lata nozione sembrerebbe suggerita dall'utilizzo del verbo “incidere”, in luogo del più specifico “alterare” cui fa invece riferimento la giurisprudenza sopra richiamata in materia edilizia.



discrezionalità (o arbitrio?) del giudice e ciò con buona pace delle esigenze di determinatezza, tassatività e precisione del precetto penale.

*De iure condito*, tuttavia, al fine di scongiurare un'illimitata applicazione della fattispecie, potrebbe valorizzarsi quell'orientamento dottrinale<sup>45</sup> che suggerisce un'esegesi in qualche modo restrittiva, attenta al bene protetto, che rifugga da applicazioni aprioristicamente fondate sull'astratta potenzialità offensiva delle condotte contestate.

A tal fine, le alternative percorribili dall'interprete potrebbero essere le seguenti.

Innanzitutto, come già sopra evidenziato (v. *supra*, par. 4), si potrebbe interpretare la fattispecie in termini di pericolo concreto, subordinando la punibilità dell'agente all'accertamento casistico dell'idoneità offensiva della condotta per l'integrità dell'area protetta.

Tale concreta valutazione potrebbe essere desunta in particolare da una serie di dati, quali, a titolo d'esempio, la riscontrata intensità delle emissioni luminose in rapporto ai livelli ritenuti dalla scienza come idonei a cagionare danni all'ambiente circostante, la presenza nel parco di specie animali o vegetali suscettibili di subire un pregiudizio dalle fonti di luce o la particolare localizzazione dei locali all'interno dell'area (si trova all'ingresso del parco o in una zona isolata entro una fitta e rigogliosa boscaglia popolata da diverse specie?).

È evidente che la considerazione del profilo estetico sottende ancor di più il rischio di una potenziale estensione indiscriminata della fattispecie. Anche sotto questo profilo, tuttavia, occorre valutare la concreta incidenza che l'intervento antropico ha sul paesaggio circostante: un conto, infatti, è una luce che si propaga entro un minimo raggio e che magari sia oscurata dalla fitta vegetazione, altro conto è un'illuminazione intensa visibile anche a notevole distanza e in grado magari di offuscare anche l'apprezzamento della volta celeste nella sua meravigliosa sinergia con l'ambiente circostante.

In via alternativa, anche a voler ricostruire la fattispecie in termini di pericolo presunto, seguendo la via tracciata da più recenti orientamenti dottrinali<sup>46</sup> e giurisprudenziali<sup>47</sup> con riguardo a tali tipi di reato, l'interprete non può comunque esimersi dall'escludere la punibilità in tutti i casi in cui non sia in concreto ravvisabile un *minimum* di offensività in concreto.

---

<sup>45</sup> F. NOVARESE, *La tutela del parco e la protezione dell'ambiente*, cit., p. 211.

<sup>46</sup> C. FIORE, Il principio di offensività, in *Indice Penale*, 1994, p. 280. V. anche L. RAMACCI, *I reati ambientali ed il principio di offensività*, cit., p. 1081 in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 4 e 5, 2003, p. 1091 e ss.

<sup>47</sup> V., *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 10/07/2008, n. 28605, in *Ius explorer*. V. anche Corte cost. n. 62/1986 in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).



In definitiva, dunque, volendo trarre le finali del ragionamento, l'intento di salvaguardare l'integrità materiale ed estetica dell'area protetta dev'essere valorizzata sotto due distinte e divergenti angolazioni.

Sotto un primo profilo, tale finalità aiuta l'interprete a far luce sulla corretta esegesi della disposizione delineandone l'area di tipicità. Così, da questo punto di vista, secondo l'orientamento preferibile, la portata del divieto non è limitata agli interventi edilizi, ma, nell'ottica di apprestare la più ampia tutela possibile all'area protetta, si estende a qualsiasi attività pregiudizievole per i valori del parco e ciò con il rischio di un'illimitata estensione applicativa della disposizione in esame.

È proprio al fine di scongiurare tale inaccettabile risultato che viene nuovamente in rilievo la finalità di tutela sottesa alla legge quadro quale argine contro applicazioni giurisprudenziali della fattispecie disancorate dall'accertamento dell'offensività in concreto della condotta.

Più in particolare, come sopra segnalato, tale risultato per così dire "restrittivo" può essere raggiunto innanzitutto interpretando la disposizione incriminatrice in termini di pericolo concreto, imponendo così al giudice di accertare di volta in volta la concreta offensività della condotta per l'integrità materiale ed estetica dell'area. In questi termini, allora, in caso di mancato accertamento del pericolo, essendo questo un elemento costitutivo della fattispecie, la condotta inoffensiva non potrebbe considerarsi tipica rispetto all'ipotesi contravvenzionale di cui agli artt. 6 e 30 l. cit.

Alternativamente, pur ricostruendo la fattispecie in termini di pericolo presunto, il riferimento al bene tutelato – in coerenza con i segnalati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali – può comunque valere ad escludere la punibilità di condotte ritenute dal giudice concretamente inoffensive, vincendo così quella presunzione di offensività insita nella previsione legislativa. In tal guisa, allora, la condotta astrattamente pregiudizievole per l'integrità del parco, anche se tipica, non è in concreto offensiva e pertanto la punibilità dell'imputato dev'essere comunque esclusa<sup>48</sup>.

#### **4.2. Compatibilità della ricostruzione con il principio della riserva di legge**

Qualche considerazione merita il richiamo contenuto nella sentenza in commento alla legge regionale Toscana al fine di dare concretezza alla formula aperta di cui all'art. 6, co. 3, l. 394/1991.

---

<sup>48</sup> Sul punto occorre dar conto del dibattito dottrinale relativo al fondamento positivo del principio di offensività. Secondo una prima impostazione (c.d. concezione realistica del reato), un fatto inoffensivo è tipico, ma integra un'ipotesi di reato impossibile ex art. 49, co. 2 c.p. Su altro versante, altra dottrina rileva che un fatto inoffensivo è solo apparentemente tipico, ma in concreto non riconducibile nell'alveo della tipicità. Per una *ricostruzione degli orientamenti*, v. C.F. GROSSO, M. PELLISSERO, D. PETRINI, P. PISA, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Giuffrè, Milano, p. 265 e ss.



Preliminarmente, per comprendere la portata del ragionamento della Corte, occorre dedicare alcuni brevi cenni ai rapporti tra legge statale e legge regionale in materia penale.

Com'è noto, stante la devoluzione dell'ordinamento penale alle materie di competenza esclusiva statale *ex art. 117 co. secondo, l) Cost.*, alle Regioni è preclusa la competenza diretta alla creazione, modificazione, estinzione e abrogazione di precetti sanzionati con pene<sup>49</sup>.

Se dunque non è ammesso un intervento regionale diretto in materia penale, la dottrina ritiene che le leggi regionali possano interferire per così dire "indirettamente"<sup>50</sup> nella conformazione della fattispecie penale, tramite la specificazione di presupposti del fatto, elementi normativi e norme parzialmente in bianco<sup>51</sup>.

Tanto premesso, nel caso sottoposto all'esame della Corte, la legge regionale dispiega la sua efficacia sotto due diversi profili.

Innanzitutto, essa concorre a delimitare un presupposto di fatto per l'applicazione dell'art. 30 l. 394/1991<sup>52</sup>, cioè l'individuazione del parco regionale. Sotto questo profilo, l'intervento del legislatore regionale, in linea con le coordinate ermeneutiche sopra tracciate, appare legittimo, posto che esso viene in rilievo come criterio di applicazione del concetto di "area protetta", la cui qualificazione normativa è integralmente fissata dal legislatore statale.

---

<sup>49</sup> La conclusione sostenuta anche nella giurisprudenza costituzionale. Si veda, per esempio, Corte costituzionale n. 46/2014 e n. 185 del 2004, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>50</sup> Si veda sul punto C. RUGA RIVA, *Diritto penale, regioni e territorio, Tecniche, funzioni e limiti*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 38-39, in cui si afferma che le Regioni ben potrebbero incidere indirettamente sul diritto penale, "attraverso norme parzialmente in bianco, presupposti di fattispecie ed elementi normativi (di fattispecie incriminatrici, scriminanti ed estintive) "riempiti" da fonti regionali nell'esercizio e nei limiti delle proprie competenze esclusive o concorrenti (in quest'ultimo caso nel rispetto dei principi fondamentali statali). Le Regioni possono (devono) legiferare nelle materie di propria competenza esclusiva e concorrente anche laddove le relative disposizioni interferiscano con il diritto penale, purché l'intervento sia direttamente e precipuamente finalizzato a disciplinare le "proprie" materie e non, in via esclusiva o prevalente, ad incidere sul modo di disciplina, e cioè sull'applicazione o non applicazione di fattispecie penali".

<sup>51</sup> La possibilità per la legge regionale di integrare una norma penale in bianco è un tema controverso in dottrina. Per una disamina sul punto si veda C. RUGA RIVA, *Diritto penale*, cit., p. 43 e ss.

<sup>52</sup> Sul punto la Suprema Corte, nella sentenza in commento, chiarisce che i divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la salvaguardia delle aree protette di cui all'art. 11, l. n. 394 del 1991 si applicano anche ai parchi naturali regionali e che, a norma dell'art. 30, comma 8, l. 394/1991, "le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di legge regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali". La Corte di Cassazione ha inteso qui sgombrare il campo da ogni possibile doglianza – peraltro non formulata dal ricorrente – circa l'ambito applicativo del reato di cui agli artt. 6 e 30 l. n. 394/1991, chiarendo che tale norma si applica non solo ai parchi nazionali, ma anche a quelli regionali, quale quello oggetto del caso di specie.

Nel sostenere questa conclusione la Suprema Corte ha richiamato un suo precedente che s'è occupato specificamente del tema. Si fa riferimento a Cass., Sez. III, n.35393 del 21.05.2008, pubblicata su [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

In particolare, in tale pronuncia si è chiarito che l'art. 6 della l. 394/1991 si applica anche ai parchi naturali regionali, nonostante il richiamo in esso contenuto all'art. 11 della medesima legge che, a sua volta, è collocato nel titolo II, relativo alle aree naturali protette nazionali. Si osserva infatti che l'art. 6 della l. 394/1991 è norma inserita nel titolo I - relativo ai principi generali - e trova quindi applicazione anche ai parchi regionali.



In secondo luogo, la Corte di Cassazione richiama la legge regionale Toscana anche al fine di dare concretezza alla condotta genericamente descritta dall'art. 6, co. 3, della l. 394/1991.

Più nello specifico, la Suprema Corte, dopo aver chiarito che le intense emissioni luminose configurano una condotta potenzialmente idonea ad incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici del territorio, supporta le proprie conclusioni riportando il contenuto della legge regionale Toscana n. 39/2005 – e del PAER adottato in base ad essa – quale parametro alla cui stregua integrare l'elemento normativo recato dalla formula “quant'altro” di cui all'art. 6, co. 3, l. 394/1991.

Anche sotto questo profilo, il riferimento alla fonte regionale appare legittimo, posto che questa viene qui in rilievo come criterio applicativo di un elemento interamente descritto - seppure in maniera alquanto vaga - dal legislatore statale.

D'altra parte, è lo stesso legislatore nazionale che, con l'art. 6, co. 1, l. 394/1991, demanda (anche) alle Regioni la competenza ad adottare le misure di salvaguardia pertinenti ai parchi istituiti sul loro territorio. Sicché, è del tutto ragionevole ritenere che, in base a una lettura sistematica della disposizione, anche l'art. 6, co. 3, l. cit., pur nella sua ampia formulazione, apra il varco ad una normativa regionale sul punto.

Del resto, quando viene in rilievo un parco regionale, è del tutto logico che sia rimessa alla legge regionale – e, tramite questa, eventualmente agli strumenti di pianificazione – la specificazione dei relativi divieti, sì da tener conto delle peculiarità del territorio coinvolto.

Analoghe considerazioni possono essere estese, *mutatis mutandis*, anche al richiamo contenuto nel punto 5 della sentenza in commento all'art. 49 del Regolamento dell'Ente Parco - che sancisce il divieto di "*tutte le emissioni luminose, fisse o temporanee, che possono arrecare disturbo agli habitat naturali, agli utenti del Parco nonché alla tranquillità dei luoghi*" - rispetto al quale la Corte rileva come esso “integri” e “specifici” la più generale previsione di cui all'art. 11, comma 3, l. 394/1991.

Ora - al di là del riferimento all'art. 11, co. 3, l. 394/1991, che non è evidentemente pertinente, posto che trattasi di disposizione non applicata nel caso in esame<sup>53</sup> – non può discorrersi, nel caso di specie, di una “integrazione” in senso proprio del precetto, posto che peraltro questa non sarebbe consentita alla luce della consolidata opinione<sup>54</sup> che demanda alle fonti secondarie unicamente un'integrazione meramente tecnica del precetto.

---

<sup>53</sup> Probabilmente l'equivoco deriva dall'integrale richiamo compiuto dalla Suprema Corte al precedente rappresentato da Cass., Sez. III, n. 38945 del 29.05.2019 (su cui v. *supra*, par. 3).

<sup>54</sup> V. *ex plurimis*, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2019, p. 60 e ss.



Si può piuttosto affermare che il Regolamento dell'Ente Parco, al pari della legge regionale Toscana sopra richiamata, concorra a specificare la disposizione posta dall'art. 6, co. 3, l. 394/1991, chiarendo che tra le attività vietate nel parco rientrano altresì le propagazioni luminose.

Del resto, a conferma di questa chiave di lettura può essere l'art. 11, co. 2, lett. f)l. 394/1991 che, nell'individuare le finalità che l'Ente Parco deve perseguire, demanda allo stesso anche la regolamentazione delle emissioni luminose.

## 5. Inquadramento alternativo per le ipotesi più gravi

Prima di concludere il presente contributo con alcune considerazioni finali, appare opportuno valutare se il fenomeno dell'inquinamento luminoso, nei casi più gravi, possa essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 452-*bis* c.p. che punisce “*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.*

Secondo la dottrina<sup>55</sup> e la giurisprudenza<sup>56</sup> prevalente, tale disposizione - nonostante la sua rubrica - delinea una nozione di inquinamento autonoma rispetto a quella contenuta nell'art. 5, co. 1, lett. i-*ter*) del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. T.U.A.)<sup>57</sup>. Pertanto, al fine di verificare se le intense propagazioni luminose siano riconducibili al delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p., occorre unicamente valutare se le stesse integrino gli elementi costitutivi di tale reato.

---

<sup>55</sup> V. sul punto D. ZINGALES, *La fattispecie di inquinamento ambientale: la tutela dell'ambiente in chiave “ecocentrica” approntata dal codice penale*, in Cassazione Penale, fasc. 8, 2019, p. 2902.

<sup>56</sup> V., *ex plurimis*, Cass. Pen. sez. I, 14/11/2018, n.35637; Cass. Pen., sez. III, 11/10/2018, n.6264, pubblicate su *Ius explorer*.

<sup>57</sup> L'art. 5, co. 1, lett. i-*ter*) del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. T.U.A.) definisce l'inquinamento come “*l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi*”.

A ben vedere, anche alla luce di tale autonoma definizione, si può ritenere che le emissioni luminose rientrino tra gli “agenti fisici” che, introdotti nell'aria, potrebbero nuocere alla qualità dell'ambiente e, secondo alcuni studi sopra citati (v. *supra*, par. 2), anche alla salute dell'uomo. Del resto, la riconduzione della luce tra gli agenti fisici inquinanti è riconosciuta da alcuni studi scientifici di settore (v. per una ricognizione *Esposizione agli Agenti Fisici, Ambiente e qualità della vita*, su [www.annuario.isprambiente.it](http://www.annuario.isprambiente.it)) ed è confermata altresì – sebbene ad altri fini – anche dalla giurisprudenza (si veda, *ex plurimis*, Cass. Pen., sez. VI, 18/03/1994, n. 8935 e Cass. Pen., sez. III, 19/07/2017, n.41558 pubblicate su *Ius explorer*).



In particolare, è innanzitutto necessario che uno degli eventi descritti dalla norma sia stato cagionato “abusivamente”.

Tale avverbio, secondo la dottrina<sup>58</sup>, integra una “clausola di illiceità speciale” che subordina la punibilità del delitto alla violazione delle norme di legge o delle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi. Pertanto, anche con riguardo al fenomeno dell'inquinamento luminoso, ai fini dell'integrazione del delitto in esame, occorre individuare un parametro normativo o amministrativo alla cui stregua valutare l'abusività della condotta.

Superato tale preventivo vaglio, occorre poi accertare se la condotta abusiva abbia cagionato uno degli eventi alternativamente indicati dall'art. 452-*bis* c.p., cioè la “compromissione o il deterioramento significativi e misurabili” di una matrice ambientale o dell'ecosistema. Il delitto di inquinamento ambientale è infatti un reato di danno e, pertanto, con riguardo alle propagazioni luminose, non basta accertarne l'idoneità offensiva per i valori ambientali, ma dev'essere accertato un concreto pregiudizio per gli stessi.

Quanto all'interpretazione degli eventi di “compromissione” e “deterioramento”, va rilevato che, in esito a un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale<sup>59</sup>, la tesi che pare essersi attualmente consolidata è quella che definisce la compromissione come uno squilibrio “funzionale” incidente sui naturali processi correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema, mentre individua il deterioramento in uno squilibrio “strutturale”, ossia un peggioramento dello stato o della qualità di questi ultimi<sup>60</sup>.

Ai fini dell'integrazione del delitto di inquinamento ambientale, infine, i due eventi alternativamente descritti dalla fattispecie devono essere significativi o misurabili, nel senso che devono essere di particolare incisività e oggettivamente rilevabili<sup>61</sup>.

In ogni caso – si osserva – la compromissione o il deterioramento non devono essere irreversibili<sup>62</sup> – altrimenti si configurerebbe la più grave fattispecie di disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p.–

---

<sup>58</sup> L'opzione è sposata da C. RUGA RIVA, *Il nuovo delitti di inquinamento ambientale*, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

<sup>59</sup> Per una ricostruzione del dibattito dottrinale sul punto si veda D. ZINGALES, *La fattispecie di inquinamento ambientale*, cit. p. 2904.

<sup>60</sup> Si veda, per la dottrina, C. E. GATTO, *Sequestro preventivo e reati ambientali: per la corte di cassazione è necessaria la valutazione in concreto del fumus commissi delicti*, in *Cassazione Penale*, fasc. 5, 2018, p. 1704.

La tesi è stata avallata in molteplici pronunce di legittimità. Si veda, *ex plurimis*, Cass. Pen., sez. III, 31/01/2017, n.15865, in *Ius explorer*.

<sup>61</sup> In particolare, la dottrina evidenzia che la significatività e misurabilità dell'evento dannoso non dev'essere desunta dal mero superamento dei valori-soglia eventualmente previsti, ma va valutata caso per caso, in una prospettiva interpretativa – non già “numerica”, ma – qualitativa, sulla base di vari indici, tra cui, a titolo d'esempio: la gravità delle violazioni delle prescrizioni, l'ampiezza del superamento di eventuali limiti tabellari; la gravità e persistenza nel tempo degli effetti prodotti dalla contaminazione sulle matrici ambientali o sulla flora e fauna; costi di recupero e ripristino. C. RUGA RIVA, *Il nuovo delitti di inquinamento ambientale*, cit.



e, inoltre, non si pretende che il recupero della matrice ambientale richieda necessariamente l'intervento dell'uomo, ben potendosi verificare anche per il tramite di processi naturali<sup>63</sup>.

Alla luce di queste brevi considerazioni, si può ipotizzare, in via astratta, un inquinamento ambientale cagionato dalle intense propagazioni luminose, sempre che ricorrano in concreto tutti gli elementi costitutivi descritti dall'art. 452-*bis* c.p.

Non si può infatti escludere, alla luce delle attuali evidenze scientifiche, che l'eccessiva diffusione di emissioni luminose possa determinare un significativo deterioramento – più che compromissione - di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. Così, a titolo d'esempio, la persistente e diffusa presenza di propagazioni di luce artificiale ad alta intensità potrebbe determinare – come paventato da alcuni scienziati<sup>64</sup> – la scomparsa delle lucciole da certi territori (incidendosi dunque sulla biodiversità) o ancora potrebbe causare un'innaturale diminuzione di alcune specie per effetto dell'alterazione dei processi di predazione o, ancora, potrebbe cagionare un decadimento della flora esistente, come riscontrato in alcune indagini relative a piante apparse vistosamente procombenti verso la fonte luminosa<sup>65</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive.

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, volendo trarre qualche conclusione, non può certo negarsi l'innovativa portata della pronuncia in commento, nella parte in cui questa riconosce *expressis verbis* per la prima volta la rilevanza penale del c.d. inquinamento luminoso, riconducendolo alla fattispecie risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 30 della l. n. 394/1991.

L'intento della Cassazione, probabilmente, più che quello di dare risposta al caso concreto, era piuttosto quello di sollecitare all'attenzione del mondo giuridico un fenomeno che sta acquisendo sempre maggiore importanza negli ultimi anni. Tale finalità emerge del resto chiaramente dal fatto che la Suprema Corte si sofferma, con dovizia di dettagli e con spirito quasi “divulgativo”, sulle acquisizioni scientifiche in materia e fa il punto sugli interventi normativi sul tema.

A fronte di tale pur nobile intento, tuttavia, la pronuncia presenta alcuni aspetti discutibili.

Innanzitutto, a livello procedurale, può forse evidenziarsi un profilo di frizione con il principio di correlazione tra accusa e sentenza nella parte in cui la pronuncia in commento, in esito ad un

---

<sup>62</sup> Si veda, tra gli altri, G. PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cassazione Penale*, fasc. 1, 2017, p. 405.

<sup>63</sup> D. ZINGALES, *La fattispecie di inquinamento ambientale*, cit. p. 2903.

<sup>64</sup> Si veda G. CAMERINI, *Impatto dell'illuminazione artificiale sugli organismi viventi*, cit., p. 72.

<sup>65</sup> L'esperimento è stato riportato su [www.agriambiente.eu](http://www.agriambiente.eu) ed è stato riportato anche dalla Cassazione nella sentenza in commento.



procedimento tutto incentrato sulle emissioni sonore, incentra la propria attenzione anche sulle propagazioni luminose nocive per l'ambiente.

Senonché, in disparte tale considerazione - forse superabile constatando che tali argomentazioni sono sostenute dalla Cassazione *ad abundantiam*, a fronte di un ricorso già dichiarato inammissibile in base ad altre motivazioni- l'inquadramento della fattispecie nella contravvenzione di cui agli artt. 6 e 30 l. 394/1991 appare consentito dall'ampia formulazione della disposizione, ma richiede un'interpretazione restrittiva di quest'ultima, aderente al canone dell'offensività, sì da porla al riparo dalle lamentate censure di indeterminatezza.

Se questo è vero deve tuttavia evidenziarsi che la disposizione in parola è applicabile *ratione materiae* solo in presenza delle c.d. aree protette ed è quindi inidonea a fornire una risposta generale alle ipotesi di inquinamento luminoso.

Per questo, come del resto già rilevato da alcuni autori<sup>66</sup>, anche se forse nei casi più gravi potrebbe applicarsi l'art. 452-*bis* c.p., appare indispensabile un più puntuale intervento del legislatore statale che, in linea con quanto già avvenuto in altri Stati, disciplini il fenomeno dell'inquinamento luminoso, riconoscendo peraltro un doveroso spazio - entro i limiti della riserva di legge - a fonti più vicine alle specificità locali.

Del resto, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale *ex* art. 117, co. 2, s) Cost.<sup>67</sup> ed è anche in qualche modo imposta dal diritto unionale che, pur non avendo ancora adottato atti specificamente riferiti al tema, pretende un elevato grado di protezione dell'ambiente in tutte le sue componenti.

---

<sup>66</sup> E. PELOSI, A. VERSOLATO, *Il contesto normativo in materia di disciplina regionale dell'inquinamento luminoso*, cit., p. 256.

<sup>67</sup> P. DELL'ANNO, *Inquinamento luminoso: una nuova frontiera della tutela dell'ambiente e del paesaggio*, cit., p. 373